



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.34.6/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza ambientale
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7401]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7401] FOGGIA: Impianto agrovoltaiico denominato CELONE 02 destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto di riqualificazione agricola, da realizzarsi nel comune di Foggia, in località Cantore, con potenza complessiva pari a 38,0016 MWp.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Società Green Genius Italy Utility 13 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza ambientale
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7401]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VInCA
(servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione Autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/01/2023

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico architettonico
della Direzione generale ABAP

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione*

[Handwritten signature]

del provvedimento di VIA] *comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: "..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità".

CONSIDERATO che la società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 13 S.r.l.** in data 13/08/2021, ha presentato all'allora Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") del Ministero della cultura istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006, successivamente perfezionata, per il "**Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaiico denominato 'CELONE 02', della potenza complessiva di 38,0016 MWp**", destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto di riqualificazione agricola, da realizzarsi nel comune di Foggia.


CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 110799 del 14/10/2021, ha comunicato lo svolgimento delle procedure di verifiche preliminari di detta istanza precisando, altresì, che il riavvio e la prosecuzione dell'iter istruttorio, sarebbero avvenuti a seguito dell'insediamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 16278 del 10/02/2022, ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, la pubblicazione della documentazione sul proprio sito internet e il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3 del D.lgs. 152/2006, dalla data di pubblicazione del relativo avviso al pubblico, ovvero dal 10/02/2022.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 5712 dell'15/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame e al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, dopo aver rilevato che l'impianto agrivoltaico di cui trattasi ("Celone 02") è localizzato in continuità con altri due impianti agrivoltaici ("Celone 01" - ID_VIP 7418 e "Celone 03" - ID_VIP 7403), aventi tutti e tre il medesimo tracciato di cavidotto per il collegamento alla stessa Sottostazione Utente, con nota prot. n. 7046 del 23/02/2022, ha trasmesso alla Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica e alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC una richiesta di chiarimenti in merito alla correttezza delle tre istanze di VIA presentate dalla Società proponente, evidenziando quanto segue:

«... Nella Sintesi non tecnica di tutti e tre i progetti si riferisce infatti che **"L'iniziativa agri-voltaica in valutazione della potenza complessiva di 95 MWn si compone di tre impianti denominati "Celone 01" e "Celone 02" che sviluppano ciascuno una potenza di 30 MWn e "Celone 03" che sviluppa 35 MWn. I tre impianti, elettricamente indipendenti tra di loro, sono proposti dalla Società "Green Genius Italy Utility 13".**



"Celone 01": area verde; "Celone 02": area arancione; "Celone 03": area rosa

Da quanto sopra evidenziato, si deve quindi rilevare che i tre impianti proposti con separate istanze di VIA, costituiscono in realtà un unico intervento da valutarsi globalmente con riferimento ai suoi complessivi potenziali impatti ambientali che verrebbero a determinarsi con la sua realizzazione, e che, pertanto, si debba ritenere che le tre parti costituenti l'unico progetto complessivo proposto debbano essere in verità oggetto di un unico complessivo SIA e, di conseguenza, di un'unica valutazione VIA.

In caso contrario, si verrebbe anche a determinare la circostanza che il tracciato del cavidotto di collegamento di ciascun impianto proposto e la sottostazione Utente AT/MT sarebbero oggetto di tre separati procedimenti, pur essendo invece lo stesso tracciato del cavidotto e la stessa sottostazione Utente comuni a tutte e tre le istanze di VIA presentate.

Ritenuto che la valutazione degli impatti cumulativi determinati dalla tre parti del medesimo unico progetto proposto non possa riguardare, come invece sostenuto dal medesimo Proponente, solo l'impatto visivo cumulativo (v. le Relazioni paesaggistiche dei tre impianti proposti: "Dato che l'iniziativa nel suo complesso si compone di tre impianti elettricamente indipendenti, al fine di fornire un inquadramento completo dell'impatto visivo cumulativo, fanno seguito rendering comprensivi di tutti e tre gli impianti nel contesto paesaggistico in cui si intende realizzare l'opera"), ma che debba essere riferita anche agli altri fattori ambientali, per quanto sopra rappresentato, si chiede a codesta Autorità competente se i tre progetti presentati con tre istanze separate, debbano invece essere oggetto di un unico SIA e, di conseguenza, di una valutazione di compatibilità ambientale ».

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica** non ha dato riscontro alla suddetta richiesta di chiarimenti.

CONSIDERATO che la **Commissione Tecnica PNRR-PNIEC** del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 1781 del 22/03/2022, ha formalizzato al proponente una richiesta di integrazioni con la quale, tra l'altro, "ai fini della completa valutazione degli impatti si chiede di: **1.2.a. valutare separatamente gli impatti determinati dal progetto in esame Celone 02 e quelli cumulativi determinati dalla presenza dei Progetti Celone 01 e 03**". Viene inoltre chiesto alla Società proponente di valutare l'impatto dell'opera sul paesaggio relativamente al solo impianto Celone 02 oltre alla valutazione complessiva degli impianti Celone 01, 02, 03.

PRESO ATTO che la Società **GREEN GENIUS ITALY UTILITY 13**, con nota del 11/04/2022, ha riscontrato la suddetta richiesta trasmettendo la documentazione integrativa.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot.14306 del 14/04/2022, a seguito della trasmissione delle suddette integrazioni, ha chiesto il parere endoprocedimentale alla competente Soprintendenza ABAP, precisando che i termini procedurali previsti dall'art. 24, co. 5 del D. lgs. 152/2006, sarebbero decorsi dalla pubblicazione della documentazione integrativa sul portale del MITE, non accessibile in quel momento.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 23948 del 23/06/2022, ha chiesto nuovamente alla competente Soprintendenza ABAP di trasmettere le proprie valutazioni in merito al progetto in esame.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 95336 dell'1/08/2022, ha chiesto alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, di trasmettere il proprio parere di competenza, avendo la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC emesso il proprio parere in merito all'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che, successivamente alla richiesta del parere di questo Dicastero, il **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot.116667 del 26/09/2022, ha chiesto al proponente di provvedere all'invio della documentazione integrativa volontaria (trasmessa unicamente al Ministero della transizione ecologica in data 12/08/2022) secondo le Specifiche Tecniche e le Linee Guida, anche ai fini della loro pubblicazione sul proprio sito internet.

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica della suddetta documentazione integrativa volontaria, la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 4017 del 03/10/2022, ha chiesto chiarimenti all'Autorità competente in merito alla irrivalenza della procedura attuata con la detta pubblicazione, dopo il sollecito del parere di questa Amministrazione.

PRESO ATTO che il **Ministero della transizione ecologica** non ha dato riscontro alla suddetta richiesta di chiarimenti.

CONSIDERATO che, la **Soprintendenza ABAP competente per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot.7903 del 12/07/2022, ha trasmesso il proprio parere che si riporta di seguito:

«(...)»

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011, pubblicato nel dicembre 2019, fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e la Regione Puglia è prima nel Sud Italia.

Dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 "ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA", pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. **La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%),** seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%).

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale anche in relazione agli impatti che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale. In riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

(...)

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare prevede la realizzazione di un impianto agro-energetico integrato della potenza di picco di 38,0016 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia in località Cantore con superficie di intervento pari a circa 120,4 ettari (di cui 51,02 Ha effettivamente adibita all'impianto agrofotovoltaico), a circa 4,5 km a Nord Ovest del centro abitato, in un'area pianeggiante compresa tra il Torrente Celone ed il Torrente Laccio, affluente di sinistra dello stesso Torrente Celone, e presenta un'altitudine media s.l.m. di circa 60 m. L'area dell'impianto è inoltre localizzata in adiacenza alla SS 16 che corre al centro del più ampio Tratturo Aquila Foggia.

L'impianto sarà collegato mediante un cavidotto interrato di circa 4km di lunghezza ad una sottostazione MT/AT utente, (Fg. 37 p.lla 147) di circa 4.500 mq, alla Stazione Elettrica di Terna in loc. Mezzana Tagliata nel comune di Foggia.

L'impianto fotovoltaico è costituito da:

- 65 520 moduli fotovoltaici bifacciali, montati su strutture metalliche conficcate nel terreno, cosiddetti tracker, per inseguimento mono-assiale, con elevazione massima di 4,8 m e minima 0,50 m;
- un complesso di opere di connessione costituito da n.5 cabine di trasformazione BT/MT con inclusi gli inverter per conversione della corrente continua in alternata, altre 3 cabine di servizio e sezionamento, 1 magazzino;
- recinzione metallica con pali di illuminazione e allestimento lungo tutto il perimetro di una fascia arborea costituita da "... alloro, corbezzolo, filliree, alaterno, ligustro, lentisco, biancospino, sambuco comune, pycarantia, prugnolo selvatico, carrubo di altezza variabile tra 1 e 3 metri." (pag. 93 della Relazione Paesaggistica);
- "la componente agronomica consisterà nella realizzazione di file di seminativi turnati tra frumento duro, spinacio e carciofo industriale interposti tra i tracker" (pag. 12 Sintesi non tecnica), **contrariamente** a quanto riportato nella Relazione Paesaggistica dalla quale si rileva che è previsto di impiantare tra i tracker "piante officinali" (pag. 88 Relazione Paesaggistica)

INQUADRAMENTO URBANISTICO

L'area di intervento ricade in Zona Agricola E del vigente PRG del Comune di Foggia.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'**Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico** del PPTR (elaborato serie **3.3.1**), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", Figura territoriale "Piana Foggiana della Riforma". (...)

DESCRIZIONE DI SINTESI DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'impianto agrovoltaiico interessa un'area a nord ovest del centro abitato di Foggia. Tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall'attraversamento del Tratturo L'Aquila-Foggia e da segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale.

L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere che si presenta come un'ampia zona sub-pianeggiante a seminativo caratterizzata da visuali aperte, con lo sfondo della corona dei Monti Dauni, che l'abbraccia a ovest, e quello del gradone dell'altopiano garganico che si impone ad est

L'area interessata dall'impianto riguarda un particolare contesto territoriale in cui sono riconoscibili ancora i segni della struttura insediativa storica. In particolare, l'asse stradale SS16 per San Severo costituisce un primo storico percorso, oltre che tratturo, al cui bordo, oltre la fascia di rispetto tratturale, è prevista la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico.

La stratificazione storica dell'utilizzo agricolo dei luoghi è ulteriormente testimoniata da una serie di canali e di poderi che costituiscono la parte più recente della struttura insediativa della piana risalente all'epoca della riforma agraria. La presenza di diverse masserie alcune sottoposte a tutela dal PPTR come UCP Testimonianze della stratificazione insediativa, testimoniano l'utilizzo agrario delle terre salde nel corso dei secoli, come la Masseria Cavalieri e la Masseria S. Giuseppe distanti un centinaio di metri dal progettato impianto.

Per quanto riguarda le moderne infrastrutture viarie di penetrazione dell'ambito, esse sono rappresentate dalla citata Strada Statale SS16 Adriatica, che dista un centinaio di metri dall'impianto agrovoltaiico, nonché dalle diverse strade comunali a servizio dei poderi agricoli.

Per quanto riguarda il paesaggio agrario, risulta prevalente la coltura cerealicola, non mancano comunque macchie verdi di colture orticole, vigneti e oliveti non troppo estesi.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato, si rileva che solamente il cavidotto intercetta direttamente le seguenti componenti culturali e paesaggistiche:

- BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche Torrente Celone;
- UCP Testimonianza della stratificazione insediativa: Rete Tratturi- L'Aquila Foggia, Tratturello Foggia San Nicandro
- UCP Area di Rispetto delle componenti culturali insediative

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3 – PPTR

DESCRIZIONE STRUTTURALE

L'ambito del Tavoliere è costituito dalla più ampia pianura del Mezzogiorno. Essa è originata dall'emersione di un fondale marino ed è caratterizzata da terrazzi di modesta altitudine che degradano quasi impercettibilmente verso il mare attraverso modeste scarpate parallele alla costa. L'omogeneità della pianura del Tavoliere è interrotta dalle incisioni dei corsi d'acqua provenienti dai Monti Dauni che attraversano la pianura e sfociano in estese aree paludose costiere solo di recente parzialmente bonificate. La presenza di numerosi corsi d'acqua perenni è senz'altro un carattere peculiare dell'ambito. L'alveo dei torrenti incide in modo differente le aree attraversate: le lievi incisioni alle quote più alte si approfondiscono con notevoli ripe di erosione ai piedi dei Monti Dauni per poi addolcirsi nel tratto centrale della pianura. Il valore ambientale dei corsi d'acqua, limitato dalle coltivazioni agricole che invadono sovente anche gli alvei, è legato alle diverse associazioni vegetazionali che interessano i diversi tratti incisi, per scomparire quasi del tutto nei pressi del mare dove i torrenti sono frequentemente canalizzati e la vegetazione ripariale assente.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

Tra gli elementi detrattori del paesaggio in questo ambito sono da considerare principalmente le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica delle superfici naturali dei versanti e degli alvei dei corsi d'acqua. Dette azioni (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi, ecc), contribuiscono a frammentare la naturale costituzione e continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse azioni interessino gli alvei fluviali o le aree immediatamente contermini, sia di rischio geomorfologico, producendo un significativo incremento della suscettibilità al dissesto degli stessi versanti. In particolare, le regolazioni e sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua non progettate sulla base di accurati studi idrologici ed idraulici, contribuiscono spesso ad

aggravare, invece che mitigare, gli effetti della dinamica idrologica naturale degli stessi corsi d'acqua, oltre che impattare sulla naturalità dei territori interessati.

FIGURA TERRITORIALE 3.1/LA PIANA FOGGIANA DELLA RIFORMA

SEZIONE B 2.1.1 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE

Il fulcro della figura centrale del Tavoliere è costituito dalla città di Foggia che rappresenta anche il perno di quel sistema di cinque città del Tavoliere (insieme a San Severo, Lucera, Cerignola, Manfredonia), cosiddetto "pentapoli della Capitanata" (n°13 delle Morfotipologie Territoriali del PPTR). Il canale Candelaro, con il suo sviluppo da nord/ovest a sud/est chiude la figura ai piedi del massiccio calcareo del promontorio del Gargano, il quale assume in gran parte della piana del tavoliere il carattere di importante riferimento visivo. La caratteristica del paesaggio agrario della figura è la sua grande profondità, apertura ed estensione. Assume particolare importanza il disegno idrografico: partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, esso tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d'acqua drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino, articolando e definendo la trama fitta dei canali e delle opere di bonifica. Il torrente Carapelle, a sud, segna un cambio di morfologia, con un leggero aumento dei dolci movimenti del suolo, introducendo la struttura territoriale delle figure di Cerignola e della Marane di Ascoli Satriano. Verso ovest il confine è segnato dall'inizio dei rilievi che preannunciano l'ambito del Subappennino, il sistema articolato di piane parallele al Cervaro che giungono fino alla corona dei Monti Dauni, e gli opposti mosaici dei coltivi disposti a corona di Lucera e San Severo.

La figura territoriale si è formata nel tempo attraverso l'uso delle "terre salde" (ovvero non impaludate) prima per il pascolo, poi attraverso la loro messa a coltura attraverso imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei poderi, articolati sull'armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro capoluogo di Foggia. Lungo questi assi è ancora ben evidente l'organizzazione dei borghi rurali di fondazione fascista o posteriori sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Incoronata, Borgo Giardinetto, ecc.). Questa parte del Tavoliere è caratterizzata fortemente da visuali aperte, che permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive) la distesa monoculturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota: lunghi filari di eucalipto, molini e silos imponenti sono tra i pochi elementi verticali che segnano il paesaggio della figura.

SEZIONE B2.2.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA' DELLA FIGURA TERRITORIALE

Il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, è caratterizzato da un paesaggio agrario profondamente intaccato dal dilagante consumo di suolo, dalla urbanizzazione e dalle radicali modifiche degli ordinamenti colturali: le periferie tendono ad invadere lo spazio rurale con un conseguente degrado degli spazi agricoli periurbani. Insidiose forme di edificazione lineare si collocano lungo gli assi che si diramano dal capoluogo, incluse importanti piattaforme produttive. Una grande criticità è anche l'abbandono del patrimonio edilizio rurale (tanto nella monocultura intorno a Foggia, ma anche nei mosaici attorno agli altri centri urbani), a causa delle tecniche colturali contemporanee. La monocultura ha ricoperto infatti gran parte dei territori rurali oggetto di riforma agraria, i cui manufatti e segni stentano a mantenere il loro peculiare carattere. La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LA PIANA FOGGIANA DELLA RIFORMA)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad est, il costone dell'altopiano garganico; - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni. <p>Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</p> <p>Il sistema idrografico è costituito dal torrente Candellaro e dalla sua fitta rete di tributari a carattere stagionale, che si sviluppano a ventaglio in direzione ovest-est, dai Monti Dauni alla costa, e attraversano la piana di Foggia con valli ampie e poco incise.</p> <p>Questo sistema rappresenta la principale rete di drenaggio del Tavoliere e la principale rete di connessione ecologica tra l'Appennino Dauno e la costa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FFR; 	<p>La riproducibilità dell'invariante è garantita:</p> <p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contemini;</p>
<p>Il sistema agro-ambientale del Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocultura del seminativo, intervallata in corrispondenza del capoluogo dai mosaici agrari periferici che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente tede, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i mosaici policulturali dei poderi della Riforma agraria, intorno a Foggia; - i lembi più o meno vasti di naturalità residua, nei pressi dei principali torrenti (il bosco dell'Incoronata). <p>Il sistema insediativo della pentapoli del Tavoliere, organizzato intorno al capoluogo e sull'armatura dell'antico sistema stradale dei tratturi. Costituito da un sistema di strade principali che si dipartono a raggiera da Foggia e la collegano agli altri principali centri del Capoluogo (San Severo, Manfredonia, Cerignola e Lucera)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d'acqua (costruzione di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la naturale costellazione e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le condizioni di rischio idraulico; Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzione di sponde artificiali e invasi idrici, occupazione delle aree di espansione del corso d'acqua, artificializzazione di alcuni tratti, fattori che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico; - I suoli rurali della pianura sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva; - presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella piana agricola o lungo l'alveo fluviale dei torrenti; - semplificazioni poderali in atto e nuove tecniche di coltivazione contribuiscono a ridurre la valenza ecologica del reticolo idrografico e compromettono la funzione di ordinatore della trama rurale; - localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere; - I centri della pentapoli si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti. - Espansioni residenziali e produttive lineari lungo le principali direttrici radiali. 	<p>Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del bacino del Candellaro e dalla sua valorizzazione come corridoio ecologico multifunzionale per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il suo percorso;</p> <p>dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica. <p>Dalla salvaguardia della struttura insediativa radiale della pentapoli del Tavoliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - evitando trasformazioni territoriali (ad esempio nuove infrastrutture) che compromettano o alterino il sistema stradale a raggiera che collega Foggia ai centri limitrofi; - evitando nuovi fenomeni di espansione insediativa e produttiva lungo le radiali;
<p>Il sistema delle masserie cerealicole del Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui, 	<p>Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);</p>

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA DEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che <Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito>

Un impianto agrolvoltaico con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

Dalla Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere, si riportano elementi significativi contenuti negli Indirizzi e Direttive in quanto pertinenti all'intervento in valutazione.

SEZIONE C

Sezione C" Gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale

Normativa d'uso – Paesaggi rurali – Indirizzi:

- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito;
- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.
- riqualificare i paesaggi della bonifica, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica;
- conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali.

Normativa d'uso – Paesaggi rurali – Direttive:

- tutelare l'integrità dei paesaggi rurali con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Indirizzi:

- tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali;

- preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere.

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Direttive:

- salvaguardare la riconoscibilità morfotipologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra i questi e lo spazio rurale;
- evitare la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali.

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Indirizzi:

- salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Direttive:

- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;

SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico in generale:

Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione nei paesaggi rurali.

L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica

Per altro verso, non pare possibile connotare come agrovoltaico un impianto nel quale il semplice eventuale distanziamento delle file dei moduli fotovoltaici e la presunta sostenibilità di contestuali coltivazioni nelle aree intercluse ne attesterebbe automaticamente la compatibilità ambientale e paesaggistica.

B2.1.3 Criticità

Le criticità sono pertanto legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo.

La possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, in assenza di un sistema di regole predefinite, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di una non meglio precisata installazione agrovoltaica.

Il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici:

B2.2.1 Obiettivi

Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.

B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;

- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

Per contro non esiste ancora una normativa guida che, anche in variante al PPTR vigente, legittima modalità di inserimento dei moduli fotovoltaici in aree agricole, né può autocertificarsi una tipologia progettuale tale da essere completamente insindacabile sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO CON IL P.P.T.R.

A) Contrasto con la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere - Componenti visivo-percettive

L'area oggetto di intervento, come sopra descritta, si sviluppa in un'ampia spianata a vocazione agricola caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui e dalla presenza di manufatti rurali, ricca di testimonianze della stratificazione insediativa come sopra descritto. La presenza di numerosi manufatti di tipo rurale dimostra il particolare interesse che quest'area riveste dal punto di vista dei valori culturali e paesaggistici, riconoscibili nel complesso sistema di relazioni che i manufatti instaurano con l'insieme e quindi con le aree coltivate; ne deriva l'alto valore storico e paesaggistico del disegno delle aree rurali in questione quali testimonianza del processo di lunga durata che ha determinato la territorializzazione dell'area.

Ne deriva che l'impianto fotovoltaico, come osservabile lungo la Strada Statale SS16, sostituisce parzialmente le coltivazioni agricole e si sovrappone al tessuto insediativo del contesto paesaggistico, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo con le direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive.

Infatti, soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, il "...carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura [territoriale]" verrebbe compromesso e obliterato dalla presenza dell'impianto che nei con visuali si sovrappone, in primo piano, alla profondità della pianura.

IMPATTI CUMULATIVI


La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/102012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate".

La superficie dell'area vasta per la valutazione dell'impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici è determinata da un cerchio di raggio pari a 6 volte il raggio del cerchio avente superficie pari a quella dell'impianto in esame, con esclusione delle aree non idonee.

Per quanto l'agrivoltaico sia disciplinato in modo differente dal fotovoltaico, non pare improprio sottolineare la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area di altri 2 impianti agrivoltaici che la stessa ditta ha in corso di valutazione (Celone 1 e Celone 3), oltre che ad altri piccoli impianti fotovoltaici già realizzati riscontrabili dalle ortofoto di Google Map.

Se tali preesistenze non possono essere soppesate nei termini dettagliatamente descritti nella DGR 2122, è pur vero che le iniziative rilevate nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull'integrità del mosaico agricolo.

Certo è che, a prescindere dalle valutazioni numeriche introdotte dalla DGR 2122/2012, se i tre impianti venissero realizzati in adiacenza, così come proposti, l'area di intervento, si estenderebbe a circa 250 Ha, oltre che determinare una barriera visuale sul paesaggio per circa 1,4 Km dalla Strada Statale SS16, che si sovrappone al percorso tratturale Aquila Foggia.



INDIRIZZI GENERALI SUL CONSUMO DI SUOLO

In relazione al presente aspetto, che assume nella fattispecie carattere di significativa rilevanza, si riportano di seguito i riferimenti a posizioni sovraordinate di interesse in materia:

A) SCENARIO STRATEGICO PPTR

Oltre agli aspetti già affrontati nel presente parere si riportano di seguito ulteriori sintetiche indicazioni circa la localizzazione degli impianti FER.

Ai sensi dell'Art. 27 delle NTA del PPTR. "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile"

Inoltre:

2. *Lo scenario strategico è articolato a livello regionale in obiettivi generali, a loro volta articolati negli obiettivi specifici di cui all'art. 28. Al punto 10 si stabilisce di:*

...

10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

...

L'Art. 6 delle NTA del PPTR al comma 6 si attesta che:

"In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4."

Elaborato 4.4.1. parte prima -Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Punto - a1 PPTR Obiettivo strategico 10

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

a1.1 Finalità

"Le vantaggiose condizioni (che offre la Puglia) hanno tuttavia convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logiche locali poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che poco si sono confrontati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi

identitari. Ad oggi la Puglia produce più energia di quanto ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio..."

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Per quanto in precedenza rilevato, si ritiene che l'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

L'estesa superficie occupata dalle stringhe fotovoltaiche altera le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, modifica significativamente il contesto di giacenza degli antichi manufatti rurali privandoli del loro valore storico-testimoniale in rapporto al territorio, nonché dei rapporti di intervisibilità tra gli stessi e la rete tratturale.

Ed è proprio l'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive che lo rende ben percepibile e non assimilabile, soprattutto per la decisa estensione, ad un qualsiasi manufatto rurale presente nella zona. Il risultato dell'alterazione visiva dei luoghi è quella di trasformare, dal punto di vista percettivo, il contesto di tipo rurale in un contesto di tipo industriale. L'alterazione percettiva dei luoghi, infatti, è dovuta sia alla natura stessa dell'impianto (forme, materiali e cromie) quale manufatto completamente estraneo al contesto agrario-rurale sopradescritto, sia alla trasformazione produttiva dei luoghi con la parziale sostituzione dell'attività agraria. Pertanto la modifica della texture paesaggistica risulterebbe pienamente evidente soprattutto per l'estesa superficie territoriale occupata dall'impianto che è da considerarsi a tutti gli effetti un detrattore paesaggistico.

Inoltre la disposizione dei tracker con orientamento nord-sud risulta completamente disarmonica con la struttura particellare dell'area, in quanto tali strutture non risultano allineate alla geometria dei confini, come invece tradizionalmente avviene per i filari delle colture orticole e arboree.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi, risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi caratterizzato da nuovi valori paesaggistici, contrariamente ai valori storici che invece si sono stratificati in questi territori nel corso dei secoli.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio, oltre che dalle strade di penetrazione, anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico come le masserie poco distanti.

Anche se al tratturo, fortunatamente non per tutta la sua larghezza, vi si sovrappone la Strada Statale SS16, le visuali che si aprono da tale asse viario debbono considerarsi necessariamente delle visuali storiche, le stesse che si aprivano sul territorio attraversato nel passato dalle greggi transumanti e che, in larga scala, possono considerarsi ancora integre per quanto riguarda la funzione agraria del paesaggio.

Lo stesso tratturo è inoltre sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM del 15/06/1976, oltre classificato come di Tipo A del Quadro Assetto Tratturi, per il quale occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela, anche in riferimento alle visuali che si aprono dallo stesso, così come statuito dalle NTA del PPTR il cui art. 78, comma 5, prevede che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio".

E' da tener presente, inoltre, che l'intervento ricade nella fascia di rispetto di 1 km dal tratturo L'Aquila Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20/02/1981) e che tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della

Ⓢ A

transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

L'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive risulta essere **elemento di disturbo per l'enorme estensione** dell'impianto stesso non assimilabile a quella dei tipici manufatti tradizionali presenti in zona. Le masserie rurali infatti, da sempre costituiscono i vertici di una rete di connessione visiva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento.

Le opere di mascheramento vegetale a bordo dell'impianto, inoltre, creano una vera e propria barriera visiva che interrompe la geometria della texture paesaggistica. Infatti in tutta l'area le alberature spontanee sono rare e non contribuiscono a creare forme lineari con l'accostamento di essenze cespugliate, né tantomeno con essenze come il biancospino, l'alloro, il prugnolo o la pyracanta, che non possono considerarsi autoctone, o comunque caratteristiche del Tavoliere.

L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione di circa 120 Ha (oltre ai 130 Ha degli altri due progetti in corso di valutazione), è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario. Infatti tale intervento rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico ed è tale riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali. È da sottolineare che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica di circa 4 km e dai pali dell'illuminazione.

Al fine di rapportare la percezione dell'estensione complessiva dei progettati impianti (Celone 1, Celone 2 e Celone 3, complessivamente estesi per circa 250 Ha) con un manufatto antropico esistente, è significativo riportare che detta estensione, come ordine di grandezza, equivale alla settima parte del centro urbano di Foggia esteso per circa 1.600 Ha.

È pur vero che nell'area esistono già altri impianti fotovoltaici di qualche ettaro di superficie, ma la conformazione e layout ancora riescono a mimetizzarsi nella texture particellare dell'area.

Contrariamente a quanto previsto nella sezione C della scheda d'Ambito, l'impianto altera "la riconoscibilità morfotipologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo spazio rurale", soprattutto in quanto si sovrappone, dal punto di vista visivo e percettivo, alle figure paesaggistiche di lunga durata.

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

L'inserimento dell'impianto agri-voltaico, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito. Inoltre tale impianto, così come progettato, potrebbe essere percepito come elemento estraneo al paesaggio storicamente consolidato, introducendo una trasformazione visivo-percettiva dello stesso. Infatti l'allestimento di un uliveto all'interno del campo fotovoltaico, in un'area prevalentemente coltivata a cereali, risulterebbe un elemento estraneo del contesto agrario soprattutto per la sua decisa estensione.

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in secoli di uso di questo territorio.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

Le considerazioni sinora espresse, impongono una valutazione particolarmente approfondita della scelta della soluzione progettuale nonché della localizzazione dell'impianto, atteso che entrambe, per quanto definito dal progetto in corso di valutazione, si distaccano dagli indirizzi della sezione C della scheda d'ambito e comportano l'introduzione di una ulteriore criticità nel contesto paesaggistico, le stesse già individuate nella sezione B della scheda d'ambito. Per poter accettare il "sacrificio" anche solo parziale di uno specifico interesse pubblico (in questo caso la tutela del paesaggio) occorre in primo luogo un onere motivazionale estremamente forte e, soprattutto, che tale "sacrificio" sia effettivamente supportato dal conseguimento di evidenti benefici e che, soprattutto, tali evidenti benefici non possano essere ottenuti con una soluzione progettuale e/o localizzativa diversa da quella proposta e tale da eliminare o quanto meno attenuare il "sacrificio" suddetto.

Le valutazioni del proponente in merito alle alternative di progetto sono riportate nel paragrafo 4 "ANALISI DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO" (con i relativi sottoparagrafi) dell'elaborato SV346 -V_14c-R_01_SIA_Progettuale "Studio di Impatto Ambientale: Quadro Progettuale".

Il proponente, nell'affrontare le **alternative** relative alla concezione del progetto, esordisce affermando che "Nel presente capitolo vengono esaminate le diverse ipotesi, sia di tipo tecnico-impiantistico che di localizzazione durante la fase di predisposizione degli interventi in progetto.

I criteri generali che hanno guidato le scelte progettuali si sono basati su fattori quali le caratteristiche climatiche e di irraggiamento dell'area, l'orografia del sito, l'accessibilità (esistenza o meno di strade e piste), la disponibilità di infrastrutture elettriche vicine, il rispetto di distanze da eventuali vincoli presenti, o da eventuali centri abitati, cercando di ottimizzare, allo stesso tempo, il rendimento dei singoli moduli fotovoltaici."

Nel sottoparagrafo "**Alternativa zero**", il proponente afferma che:

"Il progetto definitivo dell'intervento in esame è stato il frutto di un percorso che ha visto la valutazione di diverse ipotesi progettuali e di localizzazione, ivi compresa quella cosiddetta "zero", cioè la possibilità di non eseguire l'intervento e lasciare i terreni in oggetto allo stato incolto ed improduttivo in cui versano in maggior parte. Il ricorso allo sfruttamento delle fonti rinnovabili una strategia prioritaria per ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera dai processi termici di produzione di energia elettrica, tanto che l'intensificazione del ricorso a fonti energetiche rinnovabili è uno dei principali obiettivi della pianificazione energetica a livello internazionale, nazionale e regionale.

I benefici ambientali derivanti dall'operatività dell'impianto, quantificabili in termini di mancate emissioni di inquinanti e di risparmio di combustibile, sono facilmente calcolabili moltiplicando la produzione di energia dell'impianto per i fattori di emissione specifici ed i fattori di consumo specifici riscontrati nell'attività di produzione di energia elettrica in Italia [...].

Nel sottoparagrafo "**Alternative di localizzazione**", il proponente afferma che: "Nella scelta del sito sono stati in primo luogo considerati elementi di natura vincolistica nonché gli ulteriori fattori di seguito individuati:

- un buon irraggiamento dell'area al fine di ottenere una soddisfacente produzione di energia;
- la presenza della Rete di Trasmissione elettrica Nazionale (RTN) ad una distanza dal sito tale da consentire l'allaccio elettrico dell'impianto senza la realizzazione di infrastrutture elettriche di rilievo;
- viabilità esistente in buone condizioni ed in grado di consentire il transito agli automezzi per il trasporto delle strutture, al fine di minimizzare gli interventi di adeguamento della rete esistente;
- idonee caratteristiche geomorfologiche che consentano la realizzazione dell'opera senza la necessità di strutture di consolidamento di rilievo;
- una conformazione orografica tale da consentire allo stesso tempo la realizzazione delle opere oltre ad un inserimento paesaggistico dell'opera di lieve entità e comunque armonioso con il territorio;
- l'assenza di vegetazione di pregio o comunque di carattere rilevante (alberi ad alto fusto, vegetazione protetta, habitat e specie di interesse comunitario).

Le affermazioni del proponente, sopra richiamate, sono condivisibili solo in parte.

In primo luogo occorre evidenziare che nella documentazione prodotta non sono presenti ulteriori elaborati o contenuti che diano atto di un reale e concreto studio comparativo tra diverse concezioni progettuali e/o alternative localizzative, con conseguente valutazione anche degli effetti ambientali di ciascuna soluzione analizzata.

Ci si è limitati ad evidenziare che "I benefici ambientali direttamente quantificabili attesi dell'impianto in progetto, valutati sulla base della stima di produzione annua di energia elettrica sono di seguito calcolati:"

MANCATE EMISSIONI DI INQUINANTI		
Inquinante	Fattore di emissione specifico	Mancate Emissioni
CO ₂ (Anidride carbonica)	692,2 t/GWh	47.151,97 t/anno
NO _x (Ossidi di azoto)	0,890 t/GWh	60,63 t/anno
SO _x (Ossidi di zolfo)	0,923 t/GWh	62,87 t/anno
Combustibile	0,000187 tep/kWh	12.738,25 tep/anno

Nel merito si sottolinea che gli obiettivi alla base del progetto in corso di valutazione (appena richiamati), mantengono un carattere ampio e generale e possono essere perseguiti con un ventaglio amplissimo di soluzioni alternative, sia in termini di concezione dell'impianto sia in termini di localizzazione; con riferimento alle alternative localizzative, in particolare, occorre anche sottolineare che il carattere assolutamente generale dei suddetti obiettivi, unito al fatto che **la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia ha superato di gran lunga il fabbisogno locale**, estende le possibili alternative anche a contesti territoriali fuori dai confini regionali.

Si ritiene opportuno anche formulare alcune considerazioni nel merito del rapporto tra gli obiettivi del progetto, la valutazione delle alternative e gli indirizzi definiti, per gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, nel vigente PPTR. L'incremento di produzione energetica da fonte rinnovabile non contrasta di per sé con le raccomandazioni delle Linee guida né la disciplina di tutela del PPTR, dato che nulla impedisce fino a prova contraria il perseguimento di tale obiettivo in aree e con modalità coerenti con il Piano Paesaggistico; al fine di poter superare il contrasto del progetto in esame con la disciplina di tutela paesaggistica occorre pertanto che sia dimostrabile la necessità particolarmente stringente di realizzare la produzione elettrica da fonte solare attribuibile all'impianto in corso di valutazione proprio in questo specifico contesto territoriale e con questa specifica soluzione progettuale, ovvero dimostrare l'impossibilità o la non sostenibilità di un analogo risultato in termini di produzione elettrica da fonte rinnovabile con soluzioni coerenti alla disciplina del piano paesaggistico.

Nel contesto paesaggistico in cui si propone l'impianto, caratterizzato da distese di seminativi bassi, l'installazione di moduli fotovoltaici su tracker alti 4,80 m comporta un impatto visivo maggiore, motivo per cui le linee guida del PPTR ne sconsigliano l'utilizzo.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

Si conferma che le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia al contempo che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento in particolare dal Neolitico all'Età tardoantica, come documentato dalle vicine località di Vulgano, Vulganello, Mass.a Stella, Borgo Duanera La Rocca, Arpi.

Il comparto territoriale in cui è localizzato l'impianto agro-fotovoltaico risulta, inoltre, attraversato da probabili tracce di viabilità antica, attribuibili ad una ipotesi di tracciato secondario, di epoca romana, che collegava i centri di Aecae-Luceria-Arpi-Sipontum, consentendo di raggiungere il porto di Siponto passando dalla Via Traiana alla costa adriatica, nonché dai percorsi legati alla transumanza che caratterizzano tutto il territorio della Capitanata. Nello specifico il cavidotto di connessione alla Stazione Terna attraversa aree appartenenti alla rete tratturi con le loro fasce di rispetto, sottoposte a regime di vincolo archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei BB.CC. con il D.M. 22/12/1983, nonché tutelate come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia, art. 76, punto 2), lett. b).

In dettaglio le interferenze sono le seguenti:

1. Regio Tratturo n. 1 "L'Aquila-Foggia";
2. Tratturello n. 86 "Foggia-Sannicandro".

Nel corso della ricognizione di superficie, eseguita nell'ambito della realizzazione del documento di Valutazione del rischio archeologico, è stata messa in evidenza in loc. Cantore, un'area di rischio archeologico (AR 2) individuata a circa 150 m dall'angolo nord-orientale dell'UR 1, non lontano dalla SS 16. La dispersione di media densità di frammenti di ceramica d'impasto e di industria litica (selce) sembra relativa ad una frequentazione databile all'età dei Metalli. Nelle attività di ricognizione è stata riscontrata anche la presenza di un'altra area di dispersione (AR 1) di materiale ceramico, distante all'incirca un chilometro dall'UR 1 nei pressi di Mass. Cavalieri, databile all'età romana tardorepubblicana-imperiale. La presenza sporadica di materiale ceramico e litico riscontrata nell'UR 1 potrebbe essere dovuta ad una dispersione secondaria dalle due aree AR 1 e AR 2 individuate ad E e a O dell'UR.

Una seconda area di dispersione di materiali è stata individuata nei pressi di Mass.a San Giuseppe, al di fuori dell'area di progetto, intercettata all'esterno del margine SE dell'UR 1, riconducibile ad una frequentazione

di età protostorica, con presenza a concentrazione media di frammenti di ceramica d'impasto e di selci. Materiale sporadico di queste tipologie è stato riscontrato anche all'interno dell'UR 1.

Per quanto riguarda i siti noti più o meno tangenti il cavidotto esterno, sebbene l'opera a progetto sembri non intaccarli, questo non può in alcun modo escludere una maggiore estensione del deposito nel sottosuolo. La particolarità della valutazione di rischio archeologico, infatti, è quella di non poter avere un immediato riscontro dell'esistenza di contesti sepolti, non ancora noti perché mai intercettati.

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA DELL'IMPIANTO AGROVOLTAICO SCATURENTE DALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA ELABORATA DAL PROPONENTE.

La documentazione a corredo del progetto, le planimetrie e la documentazione fotografica, descrivono le caratteristiche qualitative del paesaggio in particolare quelle morfologiche, agrarie e rurali. Il Proponente, nell'elaborato "Relazione paesaggistica", analizza il paesaggio soprattutto nelle sue componenti naturali e visive senza tuttavia produrre idonei risultati di sintesi, che comprovino la compatibilità del proposto impianto agrovoltaico con le caratteristiche qualitative e percettive del medesimo paesaggio. Infatti, la relazione predisposta dall'impresa si basa esclusivamente su un'analisi di tipo visivo, riguardante principalmente l'elaborazione di solo fotoinserimenti realistici la cui risoluzione grafica non rende l'effettiva estensione dell'impianto in riferimento al contesto territoriale con punti di vista lungo la Strada Statale SS16. L'analisi del livello di tutela dei luoghi, invece, ha riguardato solamente le componenti paesaggistiche individuate dal PPTR, senza prendere in dovuta considerazione tutte le disposizioni contenute nella Scheda d'Ambito C2 Tavoliere del PPTR.

Né l'analisi 'qualitativa' del paesaggio proposta dalla ditta è stata eseguita in riferimento ai parametri di lettura indicati dal DPCM del 12/12/2005, integrità, diversità, degrado, qualità visiva e rarità, ed è basata soprattutto su un'analisi numerico-parametrico, di cui non vengono illustrate le dovute attestazioni scientifiche e bibliografiche, in merito alla valutazione dell'impatto paesaggistico IP stimato di valore medio in base ad una tabella numerica di raffronto. In merito a tale elaborazione vi è da dire che non è stato preso in considerazione un ulteriore cono ottico frontale, né la presenza del tratturo quale bene sottoposto a tutela (zone vincolate), né il corretto valore del parametro riguardante la frequentazione di traffico per la SS.16 che avrebbero portato a stimare l'impatto di tipo medio alto. In realtà la ditta con tale metodo ha stimato l'IP solamente dell'impianto Celone 2, senza considerare gli altri due impianti in corso di valutazione (Celone 1 e Celone 3), ed in effetti arriva a dichiarare che l'impatto prodotto dal solo impianto Celone 2 è di tipo Medio. Anche in questo caso, con una più appropriata considerazione dei valori associati a parametri territoriali avrebbero portato a stimare la percezione complessiva dei tre impianti con un impatto di tipo Alto (valore massimo).

La ditta, però, si limita semplicemente ad affermare che "...la configurazione paesaggisticamente più impattante si verifichi all'alba e al tramonto, ovvero le ore in cui le aree risultano essere scarsamente utilizzate e/o con visibilità limitata. Durante le ore di maggior fruizione delle aree contermini al parco fotovoltaico, ossia durante le ore pomeridiane, la presenza della barriera a verde perimetrale, vista l'inclinazione dei moduli, ne consente un'ottima mascheratura ..." (Pag. 88 Relazione Paesaggistica).

Nel contesto territoriale in esame, invece, di grande pregio testimoniale nel suo insieme, per il permanere di antichissime valenze rurali, i fattori di degrado, prima limitati a sporadici e puntuali episodi di edilizia di modesta qualità, connessa all'attività agricola, sono rappresentati principalmente dagli impianti FER circostanti già realizzati.

CONCLUSIONI

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e relative opere ed infrastrutture per gli alloggi dei trasformatori, stazione di utenza e vari tracciati dei cavidotti interrati, siano incompatibili con la tutela e la conservazione dei valori archeologici dell'area interessata, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento.

Si fa presente che, qualora il parere espresso fosse oggetto di superamento a seguito di successive determinazioni, il rischio per la tutela del patrimonio archeologico sopra rappresentato richiede in ogni caso

la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14.2.2022."

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n.3472 del 16.09.2022, dopo aver acquisito il parere della competente Soprintendenza ABAP e rilevate le caratteristiche dell'intervento ha evidenziato, in particolare, per gli aspetti di competenza, che *"sebbene le aree interessate dal progetto non siano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. lgs. 42/2004, il territorio presenta un altissimo indice di significatività archeologica caratterizzato da un intenso popolamento in particolare dal Neolitico all'Età tardoantica, come documentato dalle vicine località di Vulgano, Vulganello, Mass.a Stella, Borgo Duanera La Rocca, Arpi, oltre che tracce di viabilità antica, attribuibili ad una ipotesi di tracciato secondario, di epoca romana, che collegava i centri di Aecae-Luceria-Arpi-Sipontum, consentendo di raggiungere il porto di Siponto passando dalla Via Traiana alla costa adriatica".* Aggiunge inoltre che *"Aree a rischio archeologico sono state individuate in particolare a 150 m dall'angolo orientale della UR 1 (AR 2), nei pressi Masseria di Cavalieri (AR 1) e nei pressi di Masseria San Giuseppe, quest'ultima al di fuori dell'area di progetto laddove non si può escludere, per tutti i siti sopra menzionati, un'estensione maggiore nel sottosuolo, dal momento che essi sono stati individuati nel corso di ricognizioni e mai sottoposti ad indagini"* e che *"Il percorso del cavidotto interferisce poi con il Regio Tratturo n. 1 'L'Aquila-Foggia' e con il Tratturello n. 86 'Foggia-Sannicandro', sottoposti a specifiche normative di tutela".* Conclude quindi concordando con il parere espresso dalla competente Soprintendenza ABAP in quanto *la realizzazione dell'intervento risulta incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori archeologici oltre che paesaggistici ivi presenti.*

CONSIDERATO che il **Servizio III - Tutela del Patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n 3187 dell'8/09/2022, preso atto del parere trasmesso dalla Soprintendenza ABAP, ha comunicato, per gli aspetti di competenza, che dalla ricognizione effettuata dal medesimo ufficio periferico non si rileva la presenza di beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 nell'area interessata dall'intervento.

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica (con potenza di picco 38,0016 MWp), integrato con un progetto agronomico, localizzato nel comune di Foggia, in località "Cantore", in un'area pianeggiante in adiacenza alla Strada Statale 16 Adriatica. L'area di intervento ha una estensione di circa 120,4 Ha, ma la superficie effettivamente adibita all'impianto agrofotovoltaico è di 51,02 Ha. I moduli fotovoltaici occupano una superficie di circa **19,15 Ha** (come indicato nella Tav. LY.20 e diversamente da quanto dichiarato nella *"tabella sintetica riepilogativa"* di cui alla nota del 09/04/2022 del Proponente, dove si riportano 18,91 Ha) mentre, la *"componente agricola"* costituita dalla coltivazione di erbe officinali, si estende per 15,37 Ha, alla quale si aggiungono 4,5 Ha di greening costituito da piante erbacee mellifere in miscuglio, per un totale di **19,87 Ha**.

In particolare l'impianto è costituito da:

- 65.520 moduli fotovoltaici bifacciali per 580 Wp, con elevazione massima di 4,8 m e minima 0,50 m. e con fascia libera di 4,03 m con i pannelli in posizione orizzontale (h da terra 2,653 m). La distanza tra le file sarà di 9m.
- n.5 cabine di trasformazione BT/MT con inclusi gli inverter per conversione della corrente continua in alternata, realizzate con elementi prefabbricati; 1 cabina principale di impianto, dalla quale si dipartono le linee di collegamento di media tensione interrate verso la Sotto Stazione Utente AT/MT, allocata nelle vicinanze della stazione a 380/150 kV di Terna, 3 cabine di servizio e sezionamento; 1 magazzino.
- elettrodotto interrato lungo 3.62 km che congiungerà l'impianto alla Stazione Elettrica a 380/150 kV di Terna in, loc. Mezzana Tagliata;
- stazione utente AT/MT avrà un'estensione di circa 4.500,0 mq e sarà ubicata nel comune di Foggia, in zona Agricola "E", in prossimità della stazione a 380/150 di Terna;
- recinzione metallica con pali di illuminazione

Sono, inoltre, previsti:

- opere di mitigazione costituite da fascia arborea perimetrale posta in modo tale da evitare fenomeni di ombreggiamento nel campo fotovoltaico e realizzata all'esterno della recinzione, ad una distanza di 3 metri da questa, costituita da *"piante di specie autoctone quali alloro, corbezzolo, filliree,*


* 

alaterno, ligustro, lentisco, biancospino, sambuco comune, pycarantha, prugnolo selvatico, carrubo di altezza variabile tra 1 e 3 metri” (cfr. Relazione Paesaggistica Elaborato SV346-V_20 R_01_Rev pag. 93; Relazione Pedo-Agronomica SV346-V_15-R_1 REV pag. 67,);

- la realizzazione di un progetto agronomico consistente nella coltivazione di erbe officinali nelle interfile tra i moduli fotovoltaici. Le essenze utilizzate sono: lavanda, facelia, iperico, echinacea, calendula, rabarbaro (e non la piantumazione di un uliveto come riportato a pg. 6 della nota del 09/04/2022 del Proponente). Completa il progetto la realizzazione di un apiario (n° 20 arnie) per garantire l’impollinazione delle coltivazioni.

CONSIDERATO che la superficie totale occupata dai moduli fotovoltaici, dai locali tecnici e dalla viabilità interna al campo è pari a **21,17 Ha** e che la superficie totale relativa al “progetto agronomico” è pari a **20,37 Ha** (come da tabella contenuta nella nota del Proponente del 09/04/2022), si rileva che **per circa 9 Ha** della superficie totale dell’impianto non è data alcuna indicazione di utilizzo agricolo.

CONSIDERATO che con il progetto proposto (sebbene il Proponente dichiara che anche l’area sotto i moduli è utilizzabile per l’attività agricola, di fatto non propone un progetto agronomico in tali aree) vengono sottratti alla coltivazione di grano duro circa 30 Ha.



RITENUTO di dover richiamare le “Linee guida in materia di impianti agrivoltaici”, giugno 2022, (elaborato e prodotto nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento dell’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE), che, sebbene non abbiano un carattere prescrittivo e costituiscano solo un atto di indirizzo, forniscono una definizione dell’**“impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico) quale impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”**.

CONSIDERATO che le suddette Linee guida “hanno lo scopo di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”.

CONSIDERATO che nelle suddette Linee guida vengono stabiliti dei requisiti da rispettare affinché l'impianto possa essere definito "agrivoltaico" (requisiti A e B) e che il primo obiettivo nella progettazione dell'impianto agrivoltaico, ai fini del rispetto del requisito "A", è quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica. A tale scopo vengono identificati i seguenti parametri: A.1) superficie minima coltivata superiore o pari ad almeno il 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico; A.2) superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR) non superiore al 40%. Per il rispetto del requisito "B" dovrebbero essere verificate: B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento; B.2) la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa. Vengono quindi indicati gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola.

VALUTATO che, dagli esiti della verifica del rispetto del parametro "**A.1 Superficie minima per l'attività agricola**" al fine di assicurare la "**continuità**" dell'attività agricola, svolta sulla base dei dati forniti dal Proponente, risulta che la **superficie agricola $S_{agricola}$ non è maggiore del 70%** della **superficie totale S_{tot}** , come previsto dalle suddette Linee guida e che il parametro A.2 riferito alla percentuale di superficie complessiva coperta da moduli (LOAR) risulta pari a 38,82%, e quindi inferiore al 40% come previsto dalle medesime Linee guida.

CONSIDERATO che con riferimento al punto b) del requisito **B.1 "Continuità dell'attività agricola"** che dovrebbe rispettare un impianto agrivoltaico per essere definito tale, le Linee guida stabiliscono che "*... ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di **valore economico più elevato***".

CONSIDERATO e **VALUTATO** che nel caso in esame si assiste ad un nuovo indirizzo produttivo dell'attività agricola (da seminativo di grano duro a coltivazione di erbe officinali e greening) e che il raffronto tra la redditività pre-impianto e quella post-impianto risulta essere pressappoco la stessa (cfr. "*Riepilogo Conto economico*", elaborato "*Piano Agro Solare e Ricadute economiche Occupazionali*").

CONSIDERATO pertanto che l'attività di produzione industriale di energia elettrica da impianto fotovoltaico, al fine della sua definizione quale impianto agrivoltaico, deve essere intesa quale funzionale e di sostegno all'attività agricola, da considerarsi quindi prevalente.

RITENUTO di conseguenza che l'idea proposta dalla Società di poter "integrare" la produzione di energia elettrica con un'attività agricola, non corrisponde all'idea di agrivoltaico come definito dalle linee guida di cui sopra e che, pertanto, il progetto di cui trattasi è da considerarsi un impianto industriale fotovoltaico destinato alla produzione, quasi esclusiva, di reddito da produzione di energia elettrica.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D. lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

RILEVATO che il caviodotto dell'intervento in oggetto interessa direttamente il torrente Celone (vincolato ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c del D. lgs. 42/2004), il Regio Tratturo Aquila-Foggia e il Tratturello Foggia-Sannicandro (vincolati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004, con DM 22/12/1983, nonché quali ulteriori contesti paesaggistici dal PPTR) e che l'area di impianto è contigua alla fascia di rispetto del Regio Tratturo Aquila-Foggia, nonché al torrente Laccio, tutelato anch'esso *ex lege* ai sensi dell'art. 142, co 1 lett. c) del D. lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che nell'area vasta di riferimento di 3 km dall'impianto in esame sono presenti, oltre ai beni culturali e paesaggistici sopra indicati anche una zona di interesse archeologico (ARC0448) e alcune masserie (la Masseria Cavalieri, Masseria San Giuseppe, Masseria Mezzana Tagliata, Masseria Poppi, Masseria San Nicola D'Arpi Masseria Mari Masseria San Pietro), individuate dal PPTR quali "*testimonianze della stratificazione paesaggistica*" (UCP).

PRESO ATTO che il progetto prevede che l'attraversamento dei corsi d'acqua, da parte del caviodotto, è previsto con l'adozione di una soluzione "no dig", mediante trivellazione orizzontale controllata (TOC).

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermini dell'impianto agrivoltaico proposto, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico e con il paesaggio, come espresso con il parere prot. prot.7903 del 12/07/2022.

RITENUTO ai fini della verifica della compatibilità/coerenza del progetto proposto sia necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che *"nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia", contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale"*

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), le quali, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici (condivisi con il Ministero della cultura), da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.**

CONSIDERATO che nella Sezione B.2 della scheda d'ambito n: 3 "Tavoliere" del PPTR (ambito di riferimento dell'impianto in esame) viene rilevato il carattere di orizzontalità, apertura e profondità che domina la figura territoriale di riferimento dell'intervento proposto "La Piana foggiana della Riforma" e nel contempo evidenziato come il paesaggio agrario sia profondamente frammentato da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, dove: *"...i nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).*

RITENUTO di dover richiamare, condividendole, le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP che ha evidenziato come nella Figura territoriale di riferimento dell'intervento proposto ("La Piana foggiana della Riforma"- Sezione B.2.3.1 della Scheda d'Ambito 3 "Tavoliere", del PPTR) **la realizzazione di impianti fotovoltaici**, costituisce un fattore di rischio e compromissione delle invarianti strutturali della stessa figura territoriale dove il sistema agro-ambientale è caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo e da ampi spazi aperti e profondi, dove, pertanto, la realizzazione dell'impianto proposto, da solo e ancor più insieme agli altri due impianti previsti in adiacenza a quello in esame, dallo stesso proponente (quali Celone 01 e Celone 03 che insieme a Celone 02 costituiscono, di fatto, un unico impianto di circa 250 ha) contribuirebbe ad accentuare la vulnerabilità della stessa figura territoriale, frammentando ulteriormente la natura essenzialmente agricola del Tavoliere, con un impianto che, come sopra dimostrato, ha una natura prevalentemente industriale.

RITENUTO pertanto di non condividere, la dichiarazione del proponente per il quale: *"... Alla luce di quanto esposto, la realizzazione dell'impianto non interferisce con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali del Paesaggio e mantiene inalterata la vivibilità, la fruibilità e la sostenibilità dei beni culturali presenti sul territorio, in ogni caso inutilizzabili e degradati. Pertanto, il cumulo prodotto dall'impianto proposto rispetto agli impianti del "Dominio" risulta trascurabile."* (Quadro Ambientale-Elaborato SV346-V.14b Cap. 5 Impatti Cumulativi pag. 127).

RILEVATO che nella documentazione fornita (SIA – Quadro Ambientale Elaborato SV346-V.14b) e nella Relazione Paesaggistica (Elaborato SV346-V.20) sebbene venga descritto sinteticamente, per componenti, l'Ambito di Paesaggio del Tavoliere, non viene svolta:

- la valutazione di coerenza delle scelte progettuali con gli Obiettivi di qualità paesaggistica e con la relativa Normativa d'uso né una valutazione dell'impatto prodotto dall'intervento sul paesaggio che tenga conto anche degli indicatori relativi alla "frammentazione del paesaggio", "esperienza del paesaggio rurale" e "artificializzazione del paesaggio rurale" richiamati nelle Linee Guida 4.4.1. parte prima – cap. B2 Il Progetto energetico: solare termico e Fotovoltaico - par. B.2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi dello Scenario strategico del PPTR Puglia.

CONSIDERATO invece che, gli interventi di rilevante trasformazione territoriale (come definiti ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b.2 delle NTA del PPTR), quale è l'impianto agrivoltaico proposto, ovunque siano localizzati, devono essere verificati e risultare coerenti con la Normativa d'uso stabilita alla Sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento.

RITENUTO utile, a tal proposito, richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo".

CONSIDERATO, in particolare, che con riferimento alla Normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 3 – Tavoliere, l'intervento proposto non è coerente con gli Obiettivi di qualità paesaggistica riferiti alla componente "Paesaggi rurali", volti a "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" e a "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali", attraverso la *salvaguardia dell'integrità, delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito* (indirizzi), da attuare attraverso la direttiva volta a *tutelare l'integrità dei paesaggi rurali, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*.

CONSIDERATO, inoltre, che per quanto attiene alle Componenti visivo-percettive l'intervento proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità paesaggistica teso a salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (indirizzo), **impedendo** le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, **impianti tecnologici e di produzione energetica**) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali (direttiva).

VALUTATO che l'impianto agrivoltaico in progetto, altererebbe, compromettendole, le caratteristiche del contesto di riferimento nelle sue componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale contrastando con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso in essa riportati, determinando, per le caratteristiche e la natura stessa dell'impianto, per il suo carattere industriale e la sua rilevante estensione, un'intrusione visiva rispetto alla natura del contesto tipicamente rurale e configurandosi, nei diversi punti di osservazione, quale "detrattore paesaggistico". Tale percezione assume impatti di maggiore rilievo considerando l'estensione complessiva dei tre impianti presentati "Celone 01", "Celone 02" e "Celone 03", pari a 250 ha, la cui realizzazione determinerebbe una barriera visuale sul paesaggio per circa 1,4 km dalla strada SS 16 che si sovrappone al Tratturo Aquila-Foggia, tutelato ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004, con DM del 15/06/1976, classificato di tipo A nel Quadro di Assetto Tratturi.

CONSIDERATO, pertanto, che la realizzazione dell'impianto proposto, insieme agli altri due presentati dal medesimo Proponente ("Celone 01" e "Celone 03"), contrasta con la direttiva di cui all'art. 78 "Direttive per le componenti culturali e insediative", co. 5 delle NTA del PPTR, in quanto non consente il perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), da attuarsi impedendo ogni alterazione incongrua della integrità visuale e ogni limitrofa destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, in rapporto al suo intorno naturale, come fin qui preservatosi.

CONSIDERATO che il proponente, al fine di determinare l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto, ha fatto ricorso ad una metodologia che, pur non tenendo in debito conto delle caratteristiche paesaggistiche dell'area interessata dal progetto, ricorrendo ad indicatori che penalizzano proprio le aree agricole e pianeggianti e quindi la morfologia territoriale prevalente nella regione Puglia, ha determinato un impatto visivo **MEDIO**, quello prodotto dal solo impianto in esame "Celone 02" ed un impatto visivo **MEDIO-ALTO** qualora si considerino tutti e tre gli impianti proposti dalla medesima Società, "Celone 01", "Celone 02" e "Celone 03".

RITENUTO di condividere le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP che, facendo riferimento alle caratteristiche proprie del contesto paesaggistico e storico-insediativo interessato dall'intervento proposto, ha evidenziato il rischio che *l'impianto fotovoltaico nei punti di visuale lungo la Strada Statale SS16 venga visualizzato in sostituzione delle coltivazioni agricole e in sovrapposizione al tessuto insediativo del contesto territoriale, creando una continua barriera visuale che impedisce la percezione del paesaggio, in disaccordo alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C2 Tavoliere in merito alle componenti visivo percettive, rilevando che soprattutto dai punti di percezione visiva, sia essi di tipo dinamico che statico, il "...carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura [territoriale]" verrebbe compromesso e obliterato dalla presenza dell'impianto che, nei con visuali, si sovrappone, in primo piano, alla profondità della pianura*".

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto agrivoltaico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che l'art. 28 delle NTA del PPTR al comma 4 stabilisce: "***Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2***" e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici, costituisce una mancata attuazione della parte strategica del PPTR.

RITENUTO di condividere le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP espresse con il parere del 12/07/2022, sopra riportato, laddove riferisce che "***L'intervento in esame, invece, per il suo carattere industriale e per la sua decisa estensione di circa 120 Ha (oltre ai 130 Ha degli altri due progetti in corso di valutazione), è in grado di determinare una modifica percettiva del paesaggio agrario. Infatti tale intervento rappresenta un forte detrattore paesaggistico in quanto la sua estensione non è raffrontabile ai segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico ed è tale riconnotare l'aspetto agrario di un ambito territoriale fortemente connotato e nobilitato da secolari tradizioni di armonico equilibrio e convivenza fra attività umane e natura dei luoghi, in un paesaggio industriale privo di valori culturali***".

RILEVATO che il carattere industriale dell'impianto è accentuato anche dall'estesa recinzione metallica di circa 4 km e dai pali dell'illuminazione e che le opere di mascheramento vegetale previste a bordo dell'impianto, creano una vera e propria barriera visiva, estranea al contesto caratterizzato invece da coltivazioni basse cerealicole e da rare alberature spontanee non aventi certe forme lineari come quelle proposte intorno all'impianto le cui essenze, a parere della Soprintendenza ABAP, non possono considerarsi autoctone.

TENUTO CONTO di quanto evidenziato dalla competente Soprintendenza ABAP anche in merito all'estraneità della componente agricola scelta costituita dai filari di alberi di ulivo, ad integrazione del progetto fotovoltaico, rispetto al contesto rurale di riferimento, caratterizzato da seminativi dove le alberature spontanee sono rare, come rilevabile anche dall'accurata descrizione del paesaggio contenuta nella Scheda d'ambito n.3 Tavoliere.

CONSIDERATO che nell'area esistono altri impianti fotovoltaici le cui dimensioni ridotte ne consentono una mimetizzazione nella texture particellare dell'area e che, invece, la rilevante estensione del progetto proposto (ancora più se si considerano anche gli altri due impianti di Celone 01 e Celone 03) non è confrontabile con i segni antropici che definiscono la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico, costituita da manufatti tradizionali (masserie) che rappresentano i vertici di una rete di connessione visiva con funzione di orientamento lungo i percorsi storici che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento, dove l'inserimento dell'impianto in esame risulta essere del tutto estraneo.

RITENUTO che, al fine di rappresentare una probabile e imminente trasformazione del territorio e del paesaggio circostante l'intervento di cui trattasi, sia utile evidenziare che il progetto in argomento è prossimo a molti altri impianti agrivoltaici in corso di valutazione in VIA statale, anch'essi di rilevanti dimensioni come è possibile constatare dall'immagine sotto riportata:




Immagine GIS elaborata dalla SS-PNRR – localizzazione di una parte degli impianti oggetto di valutazione di impatto ambientale nazionale. Il cerchio blu evidenzia i tre impianti agrivoltaici “Celone 01”, “Celone 02” e “Celone 03”.

RITENUTO di non condividere le conclusioni alle quali giunge il proponente nella Relazione paesaggistica, laddove, a sostegno della propria iniziativa, afferma che l’impianto fotovoltaico ricade in aree esterne ai beni paesaggistici di cui al D. lgs. 42/2004 (evidentemente considerando unicamente il campo fotovoltaico e non le opere connesse), e dove fa riferimento alla reversibilità e alla transitorietà dell’intervento.

RITENUTO che, in merito alla transitorietà e reversibilità degli impatti paesaggistici determinati dal progetto proposto, è necessario specificare che anche un impatto temporaneo - se così può essere definito un periodo di venticinque anni e più, come quello di vita utile del presente impianto - può essere considerato non compatibile con la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale esistente nel contesto paesaggistico di riferimento.

CONSIDERATO, inoltre, che nel procedimento di VIA la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 152/2006, laddove, nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l’azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.lgs. n. 42 del 2004, all’articolo 131, co. 4, ove la “tutela del paesaggio” è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la “conservazione” che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO, inoltre, che la localizzazione dell’impianto agrivoltaico proposto non è coerente con quanto raccomandato dalle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I” di cui al PPTR, dove si riferisce che **“Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici che sarà eventualmente accompagnata da misure incentivanti e agevolazioni di carattere procedurale nelle seguenti aree:**

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali".

RITENUTO, a tal proposito necessario richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (meditatamente) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR, con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le suddette Linee guida del PPTR "inconferenti" per gli impianti agro-voltaici), in quanto "può affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili". Aggiunge quindi il Collegio che "non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica o ambientale. La circostanza che l'installazione di impianti FER di tipo agrivoltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare. Con riferimento al ritenuto valore non vincolante delle Linee Guida del PPTR, il Collegio richiama il comma 6 dell'art. 6 delle NTA del medesimo PPTR che stabilisce che le stesse vanno interpretate come "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". Dopo aver richiamato la prevalenza delle disposizioni contenute nei piani paesaggistici rispetto a qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore (ai sensi dell'art. 143, comma 9 del D. lgs. 42/2004), il Collegio ribadisce che "qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione Italiana e alla Convenzione Europea del Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'art. 117 della costituzione".

RITENUTO di dover evidenziare che l'ISPRA nel Rapporto "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022" ha segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la regione Puglia quale quella con più superficie a terra occupata da tali impianti (pari a 6.123 Ha), pari al 35% degli impianti fotovoltaici a terra nazionali.

CONSIDERATO da luglio 2021 a ottobre 2022, solo nella regione Puglia sono state presentate in VIA statale circa 245 istanze (ad oggi 270 istanze) per la realizzazione di impianti fotovoltaici e agrovoltaici, per una potenza complessiva pari a 10.986 MWp, e che da una stima approssimativa è possibile prevedere che, in poco più di un anno, la superficie agricola occupata dai nuovi moduli fotovoltaici sarà pari a circa 6.737 ha (molti dei quali localizzati nella provincia di Foggia), portando la percentuale di suolo agricolo sostituito dallo 0,3% a circa lo 0,7% della superficie agricola totale della stessa regione Puglia.

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle suddette Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipa e conferma quanto aveva già evidenziato il documento

interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" (pg. 8) laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) "... sarà **data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica**", come anche quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all'art. 20 si stabilisce che nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione delle FER, dovranno tener conto delle **"esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili..."**, come del resto, stabilito anche dall'art. 5 della legge delega n. 53 del 2021.

CONSIDERATO che il Piano per la transizione ecologica (di recente approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) riconosce che "... Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici] richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l'integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali, e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. **Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14**".

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'art. 5, Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili **nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...**".

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il **contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio***.

RITENUTO inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto favor legislativo riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto; viste e fatte proprie le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP; visti i contributi istruttori del Servizio III- *Tutela del patrimonio storico, artistico architettonico* e quello del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP; esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società Green Genius Italy Utility 13 S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Green Genius Italy Utility 13 S.r.l. per la realizzazione di un ***"Impianto agrovoltaico denominato CELONE 02 destinato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrato da un progetto di riqualificazione agricola, da realizzarsi nel comune di Foggia, in località Cantore, con potenza complessiva pari a 38,0016 MWp"***, e delle relative opere connesse.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

